



ALLEGATO A alla Dgr n. 635 del 11 maggio 2016

pag. 1/5

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA “.....” presentato nell’ambito del Bando Nazionale Ricerca Sanitaria Finalizzata 2013.

Premesso che

in conformità a quanto disposto dall’articolo 12 e dall’articolo 12 bis del D. Lgs. 502/1992, come modificato dal D. Lgs. 229/1999, concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute (**Ministero**) dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari Istituzionali (D.I.), individuati dalla normativa stessa, ai fini della realizzazione dei Progetti di ricerca finalizzata e giovani ricercatori per l’anno 2013, approvati dal Comitato Tecnico Sanitario, si rende necessario disciplinare i conseguenti rapporti tra la Regione del Veneto (**Regione**) e l’Azienda Sanitaria/Ente Capofila;

il comma 814 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) dispone che, nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 12 del D. Lgs. 502/1992, il cinque per cento dei fondi a carico del Ministero sia destinato, in via sperimentale, al finanziamento dei progetti di ricerca sanitaria svolti dai D.I. individuati dall’articolo 12 bis dello stesso Decreto e presentati da giovani ricercatori, intendendo ricercatori di età inferiore ai quarant’anni;

il Ministero, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria - ora Comitato Tecnico Sanitario -, ha definito il Programma di attuazione dell’attività di ricerca, prevedendo procedure distinte per le diverse tipologie di progetto, attraverso il Bando Ricerca Finalizzata 2013, pubblicato il 13 giugno 2014. Il Bando prevede la possibilità di presentare progetti di ricerca clinico-assistenziale e biomedica, mettendo a disposizione risorse economiche complessive ammontanti a Euro 74.580.933,00 e individuando i criteri guida, gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari e le aree tematiche a cui devono rispondere i progetti, in coerenza con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale (PSN);

a seguito del processo di valutazione dei Progetti presentati, il Ministero ha approvato la graduatoria finale proposta dal Comitato Tecnico Sanitario, che ricomprende il Progetto di ricerca finalizzata/giovani ricercatori “.....” area (**Progetto**) presentato dalla Regione in qualità di D.I.;

la Regione ha sottoscritto in datacon il Ministero e il Responsabile Scientifico - Principal Investigator (P.I.) la Convenzione che disciplina i rapporti di collaborazione e finanziari per l’esecuzione del Progetto;

la Regione, in qualità di D.I., ha la responsabilità del coordinamento metodologico e organizzativo delle attività di ricerca e a tal fine si rende necessario stipulare altresì una Convenzione con l’Azienda/Ente presso cui è realizzato il Progetto, per la disciplina dei conseguenti rapporti, secondo lo schema tipo approvato con la DGR n..... del

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra

REGIONE DEL VENETO

rappresentata da. ..., nato/a a ... il ... e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di, a ciò autorizzato dalla DGR n.del

e

AZIENDA SANITARIA / ENTE CAPOFILA.

rappresentata da nato/a a il, che interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda/Ente....., con sede in, codice fiscale n, nella sua qualità di Capofila del Progetto;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

1. Con la presente Convenzione l'Azienda/Ente capofila si impegna a realizzare il Progetto di ricerca "....." secondo quanto riportato nel Piano esecutivo presentato dalla Regione nell'ambito del Bando Ricerca Finalizzata 2013, approvato e ammesso a finanziamento dal Ministero. Il Piano esecutivo, unitamente alle schede finanziarie, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Progetto è finanziato dalla Regione per l'importo di Euro= mediante il finanziamento concesso alla stessa dal Ministero.

ART. 2

1. Il Progetto ha la durata di anni a decorrere dalla data di inizio dell'attività, comunicata dalla Regione al Ministero, adempimento che costituisce presupposto indispensabile per l'avvio delle procedure relative all'erogazione del finanziamento assegnato di cui all'articolo 3.

2. L'attività di verifica e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Progetto di cui alla presente Convenzione è di competenza del Ministero che si avvale del Comitato Tecnico Sanitario.

ART. 3

1. La Regione si impegna a corrispondere, per l'attività prevista dal Progetto, l'importo di Euro= erogato alle Unità Operative (U.O.) partecipanti al Progetto, previa richiesta dell'Azienda/Ente capofila, secondo le quote spettanti definite dal Piano esecutivo approvato dal Ministero.

2. Il finanziamento viene erogato, dopo essere stato introitato dal Ministero, con le seguenti modalità:

- a) la prima rata, pari al sessanta per cento (60%) del finanziamento complessivo assegnato, a seguito della comunicazione della Regione al Ministero della data di inizio attività di cui all'articolo 2;
- b) la seconda rata, pari al venti per cento (20%), alla scadenza del diciottesimo (18°) mese di attività, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione intermedia di cui all'articolo 4;
- c) il rimanente, pari al venti per cento (20%), dopo la conclusione del Progetto, a seguito dell'approvazione da parte del Ministero della relazione conclusiva e del resoconto economico complessivo di cui all'articolo 6.

ART. 4

1. Al termine del diciottesimo (18°) mese di attività, per l'erogazione della seconda rata, l'Azienda/Ente capofila deve trasmettere alla Regione, non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza prevista, una relazione intermedia sullo stato di attuazione complessivo del Progetto, sottoscritta dal Responsabile Scientifico (P.I.), che deve contenere la descrizione dell'attività svolta dall'Azienda/Ente capofila e dalle singole U.O. e una sintesi dello stato di avanzamento della ricerca che includa la descrizione della partecipazione del cofinanziatore a quella data.

2. La documentazione amministrativo - contabile deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e deve essere conservata agli atti dell'Azienda/Ente capofila.

3. Nel caso in cui l'Azienda/Ente capofila non adempia a quanto previsto dai commi 1 e 2, previa comunicazione, la Regione può attivare le procedure per la sospensione del finanziamento e il recupero delle somme già erogate comprensive degli interessi maturati.
4. Nel caso in cui la relazione intermedia non sia considerata dal Ministero idonea a dimostrare lo stato di avanzamento del Progetto, in conformità al Piano esecutivo approvato, la Regione chiede all'Azienda/Ente capofila, che deve rispondere nei successivi venti (20) giorni, i necessari chiarimenti da sottoporre al Ministero, secondo le modalità e con le scadenze dallo stesso indicate.
5. Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentono al Ministero di esprimere un motivato parere favorevole, lo stesso trasmette la documentazione al Comitato Tecnico Sanitario per la successiva valutazione.
6. In caso di contestazioni le Parti s'impegnano fin d'ora ad accettare quanto deciso dal Comitato.

ART. 5

1. Durante lo svolgimento del Progetto possono essere richieste modifiche al Piano esecutivo che, comunque, non devono stravolgere l'impianto complessivo originario approvato né comportare un aumento del finanziamento a carico del Ministero. La Regione sottopone le modifiche richieste all'approvazione del Ministero.
2. Le richieste di modifica, trasmesse dall'Azienda/Ente capofila e corredate dalle motivazioni fornite dal Responsabile Scientifico (P.I.), devono comprovare che le stesse sono necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi e indispensabili per la realizzazione del Progetto.

ART. 6

1. A conclusione del Progetto, per l'erogazione del saldo, l'Azienda/Ente capofila deve inviare alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero, non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza naturale o prorogata, la relazione conclusiva che deve dimostrare esaurientemente la coerenza dell'attività complessivamente svolta con il Progetto, gli obiettivi raggiunti e i documenti prodotti, compresa la copia delle eventuali pubblicazioni realizzate, nonché il resoconto economico complessivo delle spese sostenute con i fondi ministeriali, unitamente ad una relazione dettagliata inerente la partecipazione del cofinanziatore secondo gli impegni assunti.
2. La relazione, a cura del Responsabile Scientifico (P.I.), deve contenere la descrizione dell'attività svolta dalle singole Unità Operative (U.O.) e una sintesi che descriva nella globalità le attività svolte e i risultati della ricerca.
3. La documentazione amministrativo-contabile deve essere resa disponibile per ogni ulteriore attività di controllo e deve essere conservata agli atti dell'Azienda/Ente.
4. Nel caso in cui l'Azienda/Ente capofila non adempia a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, previa comunicazione, la Regione attiva le procedure per la sospensione del finanziamento per le conseguenti valutazioni economiche.
5. Nel caso in cui la relazione conclusiva sia trasmessa oltre centocinquanta (150) giorni dalla conclusione del Progetto, il Ministero non riconosce la quota c.d. overhead prevista all'interno del budget.
6. Nel caso in cui la relazione conclusiva non sia considerata dal Ministero idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti in conformità al Piano esecutivo approvato, la Regione chiede all'Azienda/Ente capofila, che deve rispondere entro i successivi venti (20) giorni, i chiarimenti necessari da sottoporre al Ministero.

7. Nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano al Ministero di esprimere un motivato parere favorevole, lo stesso trasmette la documentazione al Comitato Tecnico Sanitario per la successiva valutazione.

8. In caso di contestazioni, le Parti si impegnano sin d'ora ad accettare quanto deciso dal Comitato Tecnico Sanitario e, se richiesto, l'Azienda/Ente capofila deve provvedere alla restituzione delle somme percepite.

9. Entro trenta (30) giorni dalla scadenza del termine di diciotto (18) mesi dalla conclusione del Progetto, l'Azienda/Ente capofila deve inviare alla Regione, per il successivo inoltro al Ministero, una relazione, a firma del Responsabile Scientifico (P.I.), sui risultati raggiunti dalla ricerca, l'impatto scientifico e clinico dalla stessa realizzato, evidenziando contestualmente eventuali brevetti acquisiti ovvero spin off nonché le pubblicazioni scientifiche. Tali informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

ART. 7

1. Il Ministero, sentito il Comitato Tecnico Sanitario, può chiedere chiarimenti e disporre verifiche nel corso dello svolgimento del Progetto.

ART. 8

1. Il termine previsto per la conclusione del Progetto può essere prorogato dal Ministero, per un periodo massimo di mesi dodici (12), a seguito di formale, motivata e documentata richiesta del Responsabile Scientifico (P.I.), trasmessa dall'Azienda/Ente capofila alla Regione entro centoventi (120) giorni precedenti la data di scadenza del Progetto.

ART. 9

1. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del Progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo specifici accordi tra le Parti firmatarie della presente Convenzione, ferma restando la possibilità di fruirne da parte dei soggetti istituzionali del SSN, previa richiesta alle Parti stesse.

2. Nel caso in cui l'Azienda/Ente capofila intenda trasferire ad altri soggetti qualsiasi diritto, anche parziale, relativo alla ricerca realizzata, ai risultati della stessa e ad eventuali brevetti derivati, deve farne richiesta alla Regione che la inoltra al Ministero.

3. Qualsiasi documento o prodotto, ivi comprese le pubblicazioni scientifiche, inerenti al Progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero e delle Parti firmatarie della presente Convenzione.

4. Qualora dalle verifiche effettuate risulti non attuato quanto disposto al comma 3 il Ministero non riconosce l'eleggibilità del costo previsto per le pubblicazioni.

5. Il Ministero può dare direttamente diffusione, anche attraverso il proprio sito web, dei risultati della ricerca sia in forma completa che sintetica e delle pubblicazioni scientifiche prodotte.

ART. 10

1. I beni e gli strumenti necessari per l'esecuzione del Progetto possono essere posti a carico dei fondi ministeriali qualora acquisiti a mezzo leasing, noleggio e comodato d'uso, limitatamente al tempo di esecuzione dello stesso.

2. E' fatto divieto di utilizzare i fondi del Ministero per l'acquisto diretto di apparecchiature e materiale inventariabile e per il pagamento di quote stipendiali per il personale dipendente, fatta salva l'esclusione dal divieto per i contratti stipulati in relazione al Progetto, entro i limiti previsti dal Bando, conformemente alla normativa vigente in materia.

ART.11

1. Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari contenute all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in particolare al comma 5 sul Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla Legge 16 gennaio 2013, n. 3.

ART. 12

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alla Convenzione sottoscritta tra il Ministero, il Responsabile Scientifico (P.I.) e la Regione in data.....

2. La Convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente secondo le disposizioni fiscali vigenti in materia.

3. Per qualunque controversia in merito all'esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile esperire accordo extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Venezia.

4. Sono a carico dell'Azienda/Ente capofila tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Venezia, lì (data della sottoscrizione come quella dell'ultima firma digitale apposta).

PER LA REGIONE DEL VENETO

PER L'AZIENDA / ENTE CAPOFILA